

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 118-2018/T

EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI TASSAZIONE AI FINI DEL REGISTRO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO

di Paolo Puri

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 12 ottobre 2018)

Abstract

Nella recente evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte si rinvengono i fondamenti per un nuovo corso giurisprudenziale in tema di tassazione del riconoscimento del debito ai fini del registro. L'ordinanza n. 481-2018 prende infatti atto che l'art. 1988 c.c. non definisce l'istituto, ma ne disciplina gli effetti sul piano processuale; dal riconoscimento della natura di dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti fa correttamente discendere l'applicazione dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Non sembra dubbio infatti che gli atti con effetti dichiarativi come la ricognizione di debito non determinino, in quanto insuscettibili di incidere sulla realtà preesistente, alcuna variazione patrimoniale che ne giustifichi la tassazione in misura proporzionale. Appare dunque corretta la tassazione in misura fissa anche al di fuori delle casistiche rientranti nell'ambito applicativo del principio di alternatività Iva/registro. Conclusione che può applicarsi anche ad ipotesi particolari come quelle dei riconoscimenti di debito nell'ambito degli accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d'impresa.

Indice: 1. Premessa. - 2. La tassazione ai fini del registro in base agli effetti dell'atto. - 3. La tassazione ai fini dell'imposta di registro della ricognizione del debito nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario. - 4. Il recente avallo della giurisprudenza di legittimità. - 5. L'applicazione del principio ai riconoscimenti di debito nell'ambito degli accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d'impresa.

1. Premessa

Una recente ordinanza della Suprema Corte¹, breve e (solo) apparentemente di scarso rilievo, riporta all'attenzione il tema – già oggetto di precedenti Studi di questa Commissione² - della tassazione ai fini dell'imposta di registro degli atti di ricognizione del debito. Lo fa con un passaggio incidentale³ che correttamente imposta e risolve la "querelle" sull'inquadramento ai fini civilistici dell'istituto in parola da cui fa discendere il regime ai fini dell'imposta di registro.

¹ Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 12-11-2017) 11-01-2018, n. 481.

² Consiglio Nazionale del Notariato, *L'imposta di registro per il riconoscimento di debito con garanzia ipotecaria*, Studio del 15 dicembre 1990, est. PIZZO, in CNN Strumenti, 15 dicembre 1990, voce 1450, p. 1.1; Studio CNN n. 361 bis/1996 est. MONTELEONE; LOMONACO-MONTELEONE, *Considerazioni in tema della rilevanza, agli effetti fiscali, della menzione del debito nella datio in solutum*, in Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, CNN.

³ La fattispecie controversa concerneva la tassazione di un decreto ingiuntivo per gli interessi maturati su di un credito professionale assoggettato ad IVA.

La Suprema Corte, infatti, dopo aver qualificato la ricognizione del debito alla stregua di *“una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione, ma semplicemente riconosciuto ex post gli effetti economici di quegli atti”*, capovolge l’esito del giudizio di secondo grado ritenendo applicabile *“l’art. 4 della Tariffa parte seconda del D.p.r. 131/86 concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”*, le quali soggiacciono all’imposizione in solo caso d’uso e comunque in misura fissa⁴.

Alla luce di tale arresto appare dunque utile ricostruire i termini della questione ed *“aggiornare”* i precedenti Studi sul tema.

2. La tassazione ai fini del registro in base agli effetti dell’atto

Il Legislatore dei testi unici a differenza di quello del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269⁵, non menziona il riconoscimento di debito fra gli atti inclusi in tariffa, scelta che – con ogni probabilità – dipende da una tecnica legislativa che predilige nella costruzione delle singole norme impositive far ricorso alla *“natura”* ed agli effetti degli atti piuttosto che alla loro elencazione codicistica. Questi vengono infatti individuati attraverso categorie che pur scontando un certo tasso di genericità (*id est* *“atti traslativi”, “atti dichiarativi”, “atti ricognitivi”, “atti a contenuto patrimoniale”, “atti a contenuto non patrimoniale”, “scritture private non autenticate”* ect.), paiono idonee ad inglobare al loro interno una moltitudine di atti assimilabili sul piano effettuale/funzionale.

Ebbene in questo contesto non sono di aiuto le scarse indicazioni legislative di cui all’art. 1988 del codice civile che in una collocazione topografica che non è quella delle prove ma delle promesse unilaterali (considerate tipicamente fonti delle obbligazioni)⁶, si limita a prevedere che *“la ricognizione del debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”*.

E infatti nelle diverse ricostruzioni dogmatiche in materia civile si rinvencono tesi che collocano i negozi di riconoscimento dei debito fra i semplici *“negozi di accertamento”*⁷ piuttosto che fra le mere *“dichiarazione di scienza”*⁸, produttive di soli effetti processuali/probatori e dunque idonee a

⁴ È interessante notare che pochi mesi dopo CTR Lombardia, n. 2286 del 9 aprile 2018 (inedita) ha giudicato la questione concludendo in maniera diametralmente opposta.

⁵ All’art. 28, Tariffa, Allegato A, che prevedeva espressamente la tassazione della ricognizione del debito, stabilendone l’aliquota dell’1,5%.

⁶ Sull’inopportunità della collocazione della disposizione dettata dall’art. 1988 c.c. fra quelle relative alle fonti delle obbligazioni cfr., per tutti, MONTESANO, *Confessione e astrazione processuale*, RDPr, 1951, I, 66 ss.; FURNO, *Promessa di pagamento e ricognizione di debito* (a proposito dell’art. 1988 c.c.), RTDPC, 1950, 91 e 95; CARBONE, *Il riconoscimento del debito nell’ambito dell’attività ricognitiva*, RTDPC, 1977, 1039 e 1047; GRAZIANI, *Il riconoscimento dei diritti reali*, Padova, 1979, 88 ss.

⁷ NICOLÒ, *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell’obbligazione*, in *Ann. Messina*, 1934-1935, 384; GIORGIANNI, *Il negozio di accertamento*, Milano, 1939, 71 ss.; BETTI, *Ricognizione di debito e promessa di pagamento secondo il nuovo codice*, in *TEm* 1943, 7. Si tratta di negozi mediante i quali le parti eliminano l’incertezza su una situazione giuridica preesistente, stabilendo l’inesistenza di essa ovvero la sua esistenza, il suo contenuto ed i suoi limiti. Quest’ultima tesi, tuttavia, non tiene conto della circostanza che, in seguito alla conclusione del negozio di accertamento, le parti si precludono la possibilità di contestare successivamente il rapporto così come accertato; effetto, questo, che non consegue, invece, alla ricognizione di debito, posto che, per tale fattispecie, il soggetto *“dichiarante”* può comunque dare la prova della difformità tra la dichiarazione documentale e il rapporto giuridico sottostante.

⁸ FURNO, *Promessa di pagamento e ricognizione di debito (a proposito dell’art. 1988 cod. civ.)*, in RTDPC 1950, 113; MIRABELLI, *L’atto non negoziale nel diritto privato*, Napoli, 1955, 358; PUGLIESE, *Intorno al riconoscimento di debito*, in *GI* 1950, 20, 24. In giurisprudenza *ex plurimis*, Cass., n. 1831 del 9 febbraio 2001, in *“Rep. Foro it.”*, 2001, voce *“Promesse unilaterali”*, n. 1; Cass., n.

dispensare colui a favore della quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale (c.d. astrazione processuale della *causa debendi*), fino a quelle che ravvisano nella ricognizione la natura di autonoma fonte dell'obbligazione produttiva, dunque, di effetti sostanziali⁹.

In un panorama caratterizzato da "categorie impositive" piuttosto elastiche e qualificazione civilistiche così diverse intorno alla natura degli atti ricognitivi del debito, sono proliferate diverse tesi in tema di tassazione dell'atto. Calare tale diversità di interpretazioni nel sistema dell'imposta di registro significa infatti abbandonare l'interprete all'incertezza, considerato che ad ogni qualificazione giuridica corrisponde un regime impositivo profondamente diverso¹⁰. Incertezza, peraltro, che non si limita al semplice assoggettamento dell'atto in questione alla tassazione in misura fissa ovvero proporzionale, ma si estende in caso di tassazione proporzionale alla stessa individuazione dell'aliquota applicabile.

Prova ne sono le diverse conclusioni a cui sono giunte nel tempo la dottrina e la giurisprudenza.

3. La tassazione ai fini dell'imposta di registro della ricognizione del debito nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario

L'impostazione, a lungo seguita dagli Uffici finanziari, ravvisa nella ricognizione del debito un'autonoma fonte dell'obbligazione, produttiva di meri effetti sostanziali inquadrata nel perimetro applicativo della norma residuale di cui all'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dedicata agli "*Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*" che scontano la tassazione proporzionale nella misura del 3%¹¹.

Tale approccio interpretativo è stato, però, aspramente criticato¹² in ragione da un lato della sua tendenziale incompatibilità con gli effetti processuali/probatori che contraddistinguono – secondo l'impostazione dominante – l'atto in questione e, dall'altro lato, con l'evoluzione storica che ha accompagnato la normativa in materia di imposta di registro. Non a caso, il legislatore del 1986, nel trasporre all'interno del testo unico la disposizione residuale ha ommesso di riportare la previsione che assoggettava la ricognizione del debito all'imposizione proporzionale con aliquota

8029 del 26 giugno 1992, in "Foro it.", 1992, I, pag. 3303; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2104 in Giur. Civ. Mass., 2012, 2, 162. In senso contrario, Cass., n. 4632 del 6 marzo 2004, in "Gius.", 2004, pag. 2847.

⁹ Parte della dottrina civilistica (F. FERRI, *Autonomia privata e promesse unilaterali*, in Banca, borsa e titoli di credito, 1960, I, n. 2, pag. 482 ss.; CORRADO, *Note sulla ricognizione di debito*, in Rivista di diritto commerciale, 1951, II, i ss.; MONTESANO, *Giurisprudenza completa Cassazione civile*, 1948, III, pagg. 128 ss.) ha peraltro criticato tale collocazione fra le promesse unilaterali non potendosi essa configurare né quale promessa, né quale negozio giuridico. La ragione principale per cui si è dubitato che il riconoscimento di debito sia un negozio giuridico obbligatorio (e dunque fonte di una propria obbligazione) sta nella circostanza che il debitore riconoscendosi tale non è tenuto comunque ad adempiere, ma dovrà farlo solo se non riesce a provare l'inesistenza del debito; al pari di ciò che può esigere il creditore con in mano il documento ricognitivo. Il riconoscimento pertanto nulla ha aggiunto all'obbligazione precedente.

¹⁰ BUSANI, *La tassazione degli atti "dichiarativi", "ricognitivi" e "di accertamento"* in Corriere Tributario, 47-48/2017, p. 3703.

¹¹ A favore di questa tesi, cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, *L'imposta di registro per il riconoscimento di debito con garanzia ipotecaria*, Studio del 15 dicembre 1990, est. PIZZO, in CNN Strumenti, 15 dicembre 1990, voce 1450, p. 1.1.

¹² Critico circa l'applicazione dell'art. 9 della tariffa (e per la stessa tassazione come atto dichiarativo) è CONTRINO, *Commento all'art. 3 della tariffa parte prima allegata al t.u. imposta di registro n. 131 del 1986*, in Commentario breve alle leggi tributarie, IV, a cura di G. MARONGIU, Padova 2011, pag. 1016.

dell'1,5%, volendosi così discostare dal pregresso regime impositivo, come dimostra la scarsa accoglienza di tale tesi in una seppure oscillante giurisprudenza di legittimità¹³.

Tale linea ermeneutica ha così ceduto il passo ad un orientamento più flessibile, destinato ad assumere, nel corso degli anni, sempre maggior consistenza sia in sede di legittimità che di merito¹⁴.

In particolare, l'impostazione in argomento, nell'evidente tentativo di mitigare nella modulazione del prelievo tanto le conseguenze di un'applicazione rigorosa dell'imposizione (quella che avrebbe appunto condotto all'imposizione nella misura del 3%) quanto quelle più favorevoli (imposta fissa o dello 0,50%), ha riconosciuto alla ricognizione del debito "natura dichiarativa" – e ciò indipendentemente dalla natura "titolata" o "pura" dell'atto - assoggettandola a tassazione proporzionale nella misura dell'1%, ai sensi dell'art.3, parte I della Tariffa.

Posizione accolta anche da una parte della dottrina per la quale la tassazione del riconoscimento di debito secondo la previsione in questione, si giustificherebbe negando l'assimilazione fra ricognizione e remissione del debito¹⁵, in quanto il riconoscimento del debito "non produce alcun effetto innovativo o estintivo dell'obbligazione cui si riferisce, ma elimina dubbi e contestazioni, attraverso una dichiarazione di scienza rilevante sotto il profilo probatorio"; pertanto non potendo essere assoggettato alle aliquote previste dall'articolo 6, Tariffa, prima parte, per le remissioni, l'atto di riconoscimento del debito va assoggettato ad imposta proporzionale di registro" nella misura dell'1%¹⁶.

La stessa impostazione si rinviene anche nella recente giurisprudenza di merito citata (cfr. nota 4) che accogliendo la tesi dell'Amministrazione per la quale sarebbe isolata la tesi che qualifica l'atto di riconoscimento di debito una mera dichiarazione di scienza avente natura *latu sensu* confessoria e, pertanto, svincolata da qualsivoglia connotato volontaristico teso a creare, modificare o estinguere situazioni giuridiche, accoglie invece la tesi della natura negoziale "che riconosce alla ricognizione di debito il carattere tipico del negozio di accertamento (del debito)" con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale all'1%.

In verità la previsione degli atti di "natura dichiarativa" di cui all'art. 3 della Tariffa, Parte I, appare particolarmente impreciso, dovendosi ricondurre la dichiaratività non alla natura degli atti bensì agli effetti giuridici prodotti dagli stessi. Esistono infatti soltanto atti con "effetti" dichiarativi, ossia atti con effetti non modificativi, estintivi o costitutivi di una situazione giuridica preesistente, se è vero – come autorevolmente chiarito – che gli atti con efficacia dichiarativa "non determinano mai una modificazione degli elementi strutturali o del contenuto sostanziale della situazione giuridica",

¹³ Oltre alle sentenze citate nella nota successiva Cfr. Cass. 12 novembre 2014, n. 24107, in GT - Riv. giur. trib., n. 3/2015, pag. 212, con nota di BASILAVECCHIA, *Tassabilità della ricognizione del debito: dubbi e risvolti processuali*, GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 3 / 2015, p. 212.

¹⁴ Cass. 28 maggio 2007, n. 12432 e Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16829 si tratta peraltro di sentenze scarsamente motivate laddove la prima riporta solo incidentalmente la tesi dell'Agenzia senza argomentazione ulteriore dovendo decidere circa l'ulteriore questione della tassazione per enunciazione dell'atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale e l'altra che si limita a richiamare senza argomentazioni la prima. L'Amministrazione si è formalmente espressa aderendo alla tassazione proporzionale in misura dell'1% con la Direttiva DR Lombardia Prot. n. 2011/114394 (*Questioni controverse in materia di imposta di registro*). Si segnala poi la seguente giurisprudenza di merito CTR Firenze n. 717/2014 (oltre alla nota della DRE della Lombardia n. 114394 del 16.09.2011), CTP Varese Sez. III, Sent., 18-09-2017, n. 404, CTP Macerata Sez. IV, Sent., 18-04-2006, n. 26, CTP Alessandria Sez. I, Sent., 07-07-2010, n. 119; CTR 15 aprile 2008, n. 15, inedita; CTP Treviso, 26 gennaio 2009, n. 12, in Banca Dati Fisconline; CTP Alessandria, 7 luglio 2010, n. 119, in Notariato, n. 2/2011, pag. 232, con nota di PAPPÀ MONTEFORTE, *La ricognizione del debito nell'imposta di registro*, Notariato, 2/2011, p. 232; CTP Firenze, 15 febbraio 2016.

¹⁵ Atto – come noto - con il quale il creditore dismette il proprio diritto.

¹⁶ URICCHIO, in D'AMATI, *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, Torino, 1989, pag. 482.

ma possono produrre un rafforzamento, una specificazione o un affievolimento delle situazioni giuridiche stesse¹⁷. Da qui il diverso regime impositivo che ne discende, poiché solo quelli fra di essi capaci di rafforzare, affievolire o specificare una situazione preesistente e quindi realmente modificativi, appaiono meritevoli di essere assoggettati a tassazione proporzionale. Tassazione che non si addice invece agli atti meramente ricognitivi in quanto si limitano a certificare, formalizzandola, una situazione già esistente senza ad essa nulla aggiungere o togliere.

All'estremo del perimetro degli orientamenti propensi comunque ad assoggettare l'atto in questione alla tassazione proporzionale, si colloca, poi, il filone giurisprudenziale che ravvisa nella ricognizione del debito gli estremi di un atto avente ad oggetto crediti/debiti o una quietanza, assoggettandolo così all'imposta di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986¹⁸.

In una collocazione diametralmente opposta si rinviene invece l'approccio interpretativo sposato dalla dottrina¹⁹ e recentemente avallato anche da una parte della giurisprudenza di legittimità.

Tale impostazione, valorizzando gli effetti processuali che l'atto produce unitamente all'assenza di un qualsiasi sostrato patrimoniale che sia tale da giustificare una tassazione più onerosa, colloca la ricognizione del debito nell'alveo degli "atti non aventi contenuto patrimoniale", soggetti all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 (ovvero "tra le scritture private non autenticate di cui all'art. 4, Tariffa, parte 1 del D.P.R. n. 131 del 1986")²⁰. Conclusione, alla quale la dottrina è giunta esaltando il fatto che la ricognizione del debito, non crea un *quid pluris* rispetto al rapporto sottostante, non modifica la sfera patrimoniale delle parti intervenute nell'atto, ma si limita a cristallizzare sul piano giuridico il rapporto preesistente, dispensando colui a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto sottostante. La natura processuale dell'atto in questione rende pertanto ingiustificata qualsiasi aliquota proporzionale, non ponendosi con riferimento ad esso alcun problema di capacità contributiva²¹. Tale filone giurisprudenziale ha portato già nel passato una parte della giurisprudenza di legittimità ad escludere che l'atto in parola possa essere assoggettato ad imposizione in misura proporzionale²².

Con l'occasione sembra opportuno ribadire il convincimento già espresso precedentemente²³ a proposito della inconfigurabilità di un vero e proprio riconoscimento di debito in talune convenzioni negoziali come quelle previste per l'adempimento di un'obbligazione attraverso la *datio in solutum*. La questione della tassazione del riconoscimento di debito sorge, infatti, qualora la dichiarazione negoziale manifesta espressamente una specifica intenzione ricognitiva tale da escludere che la relativa dichiarazione abbia altre finalità. Il che non accade quando la dichiarazione è finalizzata all'estinzione del credito o la semplice menzione di un debito sia

¹⁷ CONTRINO, *Note sulla nozione di "atto di natura dichiarativa" nel tributo del registro*, Rass. Trib., 2011, 662 che a sua volta rinvia a FALZEA, *Efficacia giuridica*, "Enc. dir.", 1965, pag. 495. Nello stesso senso PAPPA MONTEFORTE, *La ricognizione del debito nell'imposta di registro*, Notariato, 201, 232 e BUSANI, cit., che parla di atti ricognitivi che non innovano, ma confermano e consolidano una situazione preesistente non incerta.

¹⁸ Comm. Trib. Prov. Perugia, 7 gennaio 2010; LANZILLOTTI - MAGURNO, *Il notaio e le imposte indirette*, Roma, 1985, 103, opinione abbandonata per l'imposta fissa nell'edizione del 1998, 446. Qualifica civilisticamente la quietanza come atto ricognitivo dell'inesistenza del debito, CAPOBIANCO, *Contributo allo studio della quietanza*, Camerino-Napoli, 1992, 153.

¹⁹ NASTRI, *L'imposta di registro e le relative agevolazioni*, Milano, 1990, pag. 604. Nel senso indicato, vedi anche Consiglio Nazionale del Notariato, *Ricognizione di debito e imposta di registro* (estensore MONTELEONE), del 14 giugno 1996, in C.N.N. Strumenti, voce 1450, p. 2.1.; AMENDOLA, *Il trattamento della ricognizione di debito ai fini dell'imposta di registro*, in il Fisco 1/2011 - parte 1, p. 32.

²⁰ In questo senso vedasi, tra le più recenti, le sentenze della CTR Roma n. 3686/14 e della Corte di Cassazione n. 24804/14.

²¹ CTP Lombardia Pavia Sez. II, Sent., 07-04-2017, n. 107.

²² Cass. Sent. 21 novembre 2014, n. 24804.

²³ LOMONACO-MONTELEONE, *Considerazioni in tema della rilevanza, agli effetti fiscali, della menzione del debito nella datio in solutum*, in Segnalazioni Novità Prassi Interpretative, CNN; *Contra* Interpello 954-805/2013 Dir. Centr. Normativa e Interpello 915-100/2015 Dir. Reg. Abruzzo.

necessaria e/o funzionale rispetto alla produzione di altri effetti giuridici, ossia rispetto, ad esempio, all'adempimento di un'obbligazione mediante *datio in solutum*²⁴ o all'estinzione dell'obbligazione con modi diversi dall'adempimento (ad es. per compensazione) oppure alla costituzione di una garanzia accessoria.

4. Il recente avallo della giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione ha fatto propria la tesi sposata dalla dottrina sulla natura fissa dell'imposizione, arricchendone le considerazioni con un *iter* argomentativo ben articolato.

In particolare, la pronuncia citata che ha dato spunto a questo Studio, dopo essersi pronunciata sulla fattispecie controversa - ribadendo il noto principio in forza del quale la ricognizione del debito deve essere assoggettata ad imposizione in misura fissa laddove abbia ad oggetto una prestazione di servizi soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 40 TUR - ha fatto un passo in avanti, giungendo a riconoscere la tassazione più mite anche al di fuori dalle casistiche rientranti nell'ambito applicativo del principio di alternatività IVA/registro.

La rilettura che essa propone punta ad accreditare la tesi che configura la ricognizione del debito alla stregua di una *“mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione, ma semplicemente riconosciuto ex post gli effetti economici di quegli atti”* ritenendo applicabile l'imposta in misura fissa a *“norma dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”*, (e lo stesso vale per le ipotesi di riconoscimento di debito per atto pubblico o scrittura privata autenticata stante la previsione di cui all'art. 11, Parte I della Tariffa).

La chiave di lettura, proposta dall'ordinanza in commento è sicuramente quella che appare preferibile, perché fondata sia sulla definizione civilistica dominante dell'istituto, sia sul carattere strumentale della norma tributaria, il quale si manifesta proprio nella esigenza, che le è connaturata, di dover fare di frequente riferimento a fatti o atti regolati da altri ordinamenti, al fine di soddisfare l'interesse dell'Erario, assicurando al tempo stesso la razionalità dell'imposizione in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all'art 53 Cost.. Appare come l'esito di una ricostruzione dogmatica civilistica che esclude qualsiasi valenza patrimoniale alla ricognizione del debito, incapace per sua natura di alcun effetto modificativo sul rapporto sottostante, né generatrice di obbligazioni nuove e autonome rispetto al primigenio rapporto sottostante, come tale non suscettibile di valutazione economica idoneo a rilevare un indice di capacità contributiva. La natura (e il conseguente effetto) meramente confermativo o ricognitivo in senso stretto del riconoscimento di debito non modifica, infatti, la sfera patrimoniale delle parti in atto, ma si limita a *“cristallizzare”* un'obbligazione esistente e in nulla modificata dallo stesso. L'ordinanza in rassegna sembra dunque indicare la giusta strada in attesa di un futuro auspicabile intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.

5. L'applicazione del principio ai riconoscimenti di debito nell'ambito degli accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d'impresa

²⁴ Se così non fosse si giungerebbe al risultato paradossale di aversi sempre un riconoscimento di debito posto che non vi è alcuna possibilità di redigere validamente un accordo relativo a modalità di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento (ma si potrebbero considerare anche i negozi di garanzia o le quietanze) senza indicare l'obbligazione estinta.

Siffatte conclusioni sembrano valere anche per le ipotesi in cui atti ricognitivi siano “collocati” nell’ambito di accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d’impresa. Come noto infatti il riconoscimento di debito può essere contenuto nel corpo di un più vasto accordo di ristrutturazione predisposto e perfezionato tra banche e debitori in stato di crisi nell’ambito di piani di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) o per gli effetti dell’art. 182-*bis* del R.D. n. 267/1942.

La fattispecie è stata oggetto di un apposito quesito che può essere trattato in questa sede perché gli accordi in parola necessariamente sottoscritti tra le parti con scrittura privata autenticata per consentire l’esecuzione degli adempimenti di legge (deposito a R.I. e presso il Tribunale competenti) contengono la previsione negoziale in forza della quale con la sottoscrizione dell’accordo stesso la società debitrice riconosce espressamente l’esistenza, la validità e l’esigibilità dei debiti scaduti verso le banche creditrici, cosiddette “aderenti” all’accordo di ristrutturazione, generati dalla congerie di rapporti creditizi pregressi oggetto della complessiva manovra finanziaria di rinegoziazione, siano essi a breve e a medio/lungo termine, chirografari o garantiti (anche con ipoteca come nel caso oggetto del quesito).

Ora non sembra dubbio che una volta condivisane la qualificazione civilistica la ricognizione di una debitoria complessiva oggetto di un accordo di ristrutturazione dei debiti non possa che scontare l’imposizione in misura fissa²⁵.

Tanto più ove si rifletta che con ogni probabilità si tratta di rapporti debitori che originano da rapporti creditizi esenti IVA (ma rientranti nell’alternatività IVA/Registro)²⁶ i quali hanno già scontato un proprio carico fiscale (con il pagamento di imposte sostitutive ai sensi del D.P.R. 601/1973 per i finanziamenti a medio-lungo termine oggetto di riscadenziamento, ovvero delle diverse imposte d’atto nel caso di specie di un credito ipotecario). Non ponendosi nel caso di specie neppure una questione di enunciazione se siano stati adeguatamente sottoposti ad imposta i contratti creditizi ai quali la ricognizione rimanda, laddove si rammenti che negli accordi esecutivi degli strumenti di composizione della crisi di impresa il riconoscimento del debito risulta già previamente e ampiamente espresso altrove (piano di risanamento/di ristrutturazione/concordatario, relative attestazioni di legge, comunicazioni *ex latere debitoris*, etc.).

Paolo Puri

²⁵ In questo senso sul punto specifico CARRIÈRE e BASCELLI, *Profili civilistici degli “accordi esecutivi delle soluzioni negoziate della crisi di impresa” e connesse implicazioni fiscali*, in Riv. Dott. Comm. Anno LX, Fasc. 4 – 2009, pag. 723 ss.; CARRIÈRE e BASCELLI, *La fiscalità “indiretta” negli “accordi esecutivi delle soluzioni negoziate della crisi di impresa”*. *Nihil sub sole novi*, in Riv. Dott. Comm. Anno LXIV, Fasc. 1 – 2013, pag. 63 ss.; BONISSONI, BASCELLI, PANGRAZZI, *La fiscalità “indiretta” e il sostegno alle imprese, anche quelle in crisi: eppur (qualcosa) si muove*, in *Diritto24*, 7 gennaio 2014; BASCELLI e PANGRAZZI, *L’imposta sostitutiva sui finanziamenti alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione*, *Diritto Bancario*, luglio 2015, BASCELLI, *Le irrisolte criticità dell’imposizione fiscale indiretta applicata agli accordi di esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d’impresa*, in *Diritto Bancario*, 2017.

²⁶ Un caso analogo è quello risolto dalla R.M. n. 152/E del 7 ottobre 1998 nella quale si afferma che “le dichiarazioni d’obbligo rese dai beneficiari delle erogazioni, in quanto articolazioni procedurali di un unico rapporto di finanziamento soggetto all’imposta sul valore aggiunto, debbono essere tassate, ai fini dell’imposta di registro, con applicazione del tributo in misura fissa, così come previsto dal citato art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.